

Regione LOMBARDIA

***MIGLIORARE L'OFFERTA
FORMATIVA IN EDILIZIA***

***Definizione proposta regionale di
“Protocollo d'intesa”***

Oggetto: Attuazione della DGR n. VII/18344 del 23.07.2004 “Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006”,

alla lettera : E) Comparto delle Costruzioni

sezione: Migliorare l’offerta formativa per i lavoratori e figure di sistema

Gruppo di progetto: Definizione di proposta regionale di “Protocollo d’intesa”

PROTOCOLLO D’INTESA CON LE PARTI SOCIALI PER MIGLIORARE L’OFFERTA FORMATIVA AI LAVORATORI E ALLE FIGURE DI SISTEMA DEL COMPARTO EDILIZIA NELLA PROVINCIA DI BERGAMO

PREMESSA

La DGR n. VII/18344 del 23.07.2004 “*Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006*” **identifica** per il settore dell’edilizia e delle costruzioni **l’obiettivo di “migliorare l’offerta formativa per i lavoratori e figure di sistema”**.

Le **azioni** da effettuare riguardano la “analisi della durata dei corsi, contenuti, programmazione, materiali didattici, controlli e verifiche, continuità e definizione dei vincoli”, con la partecipazione dei Servizi PSAL delle ASL e delle UOOML delle Aziende Ospedaliere.

L’**indicatore** previsto è l’ “Adozione di protocollo d’intesa con le parti sociali”, in attesa che si concluda il confronto interistituzionale per la realizzazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

I contributi presentati al Convegno Nazionale “La formazione e l’informazione sulla prevenzione e sicurezza in edilizia” tenutosi a Bergamo il 22 novembre 2004 e la discussione tra le parti sociali e le istituzioni presenti hanno fornito utili elementi per la stesura del presente protocollo. Lo stesso è già stato sottoscritto dalle parti in data 02/07/2008; nel seguente testo vengono apportate le modifiche necessarie in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008.

Il documento si articola in 5 parti:

1. *Considerazioni generali sull’attività di informazione e formazione;*
2. *Vincoli normativi, contrattuali e significativi accordi locali;*
3. *Protocollo d’intesa tipo;*
4. *Note e Bibliografia;*
5. *Tabelle.*

1. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le attività di Formazione, Informazione e Addestramento delle maestranze e delle figure di sistema¹ che operano nel comparto dell'Edilizia rappresentano una scelta etica (porre l'Uomo al centro della sicurezza ed al governo delle tecnologie e delle strutture) e strategica (la crescente affermazione ed il consolidamento di una Cultura della sicurezza) oltre che l'adempimento ad un dettato legislativo nazionale.

Ricordiamo inoltre che ai fini ed agli effetti delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 si intende per:

- **formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **addestramento:** complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

e che informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti e i preposti, per i rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza sono fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La necessità di disporre di criteri condivisi per la verifica, l'adeguatezza e la sufficienza della Formazione in materia di sicurezza e salute durante il lavoro^{2,3} richiede l'analisi dei seguenti requisiti:

- corrispondenza con il dettato delle disposizioni di legge e contrattuali
- coerenza con il Documento di Valutazione (DVR) dei Rischi d'impresa
- conformità con esigenze di formazione particolare espresse nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e recepite nei Piani Operativi di Sicurezza – POS - elaborati dalle singole imprese.

Vincolante è inoltre aderire al dettato legislativo nazionale, in linea con l'evoluzione delle più recenti Direttive Europee, che *“ha recepito il principio espresso dalla direttiva comunitaria n. 391/89, secondo la quale per realizzare un miglior livello di protezione dei lavoratori è necessario garantire agli stessi un diritto di “partecipazione equilibrata”, secondo uno schema di diritti che si succedono progressivamente quali: l'informazione, la formazione, la consultazione, la possibilità di fare proposte, il coinvolgimento dei lavoratori anche tramite i loro rappresentanti”*⁴.

Si ricorda inoltre che l'art. 37, comma 12 del D. Lgs. 81/2008 ed i CCNL stabiliscono che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.

Per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti si farà quindi riferimento anche alle indicazioni degli Organismi Paritetici.

Si sottolinea a tal fine l'accordo stipulato in data 29 gennaio 2008, nella Provincia di Bergamo, tra ANCE Bergamo, associazioni artigiane della Provincia di Bergamo, Associazione Artigiani, Cna, Lia e le Organizzazioni Sindacali Feneal/UIL, Filca/Cisl e Fillea/CGIL, con il quale sia il Comitato Paritetico Territoriale sia il Comitato Paritetico Territoriale Artigiano vengono indicati come gli enti paritetici previsti dal D. Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lettera ee).

2. VINCOLI NORMATIVI E CONTRATTUALI. SIGNIFICATIVI ACCORDI LOCALI

Per definire i requisiti necessari a progettare, produrre e realizzare buone prassi formative⁵ in materia di salute e sicurezza delle figure di sistema e dei lavoratori in edilizia bisogna tener conto dei vincoli dettati dalle norme vigenti e da accordi contrattuali.

A tal proposito la **Tabella 1** riporta **i riferimenti legislativi** previsti per le figure presenti nel settore dell'edilizia.

La **Tabella 2** elenca i **significativi accordi locali** (Regionali, Provinciali) e le principali caratteristiche riguardanti le attività di Formazione previste per le figure presenti nel settore dell'edilizia. Gli accordi locali finora pervenuti sono suddivisi per singola provincia o ASL (*la Tabella è pertanto in via di costruzione ed è previsto un suo progressivo aggiornamento*).

La raccolta e la conoscenza di significativi accordi locali favorisce la circolazione e l'uso di progetti formativi condivisi e con le caratteristiche di qualità contenute nel protocollo d'intesa. Poter conoscere questi accordi aumenta la possibilità di aderire a scelte già condivise e sperimentate, fa risparmiare tempi e risorse e costituisce una parte fondamentale della auspicata "banca delle soluzioni formative utili".

3) PROTOCOLLO D'INTESA con le Parti Sociali dell'Edilizia della Provincia di Bergamo da portare alla condivisione dei componenti del Comitato regionale di coordinamento operante presso la Provincia di Bergamo (richiamato all'art. 7 del D. Lgs. 81/2008)

I contenuti del presente protocollo d'intesa identificano i **requisiti necessari** affinché la progettazione, la produzione e la realizzazione di iniziative formative rivolte alle figure di sistema ed ai lavoratori dell'edilizia avvengano secondo criteri adeguati ⁶.

Scopo del Protocollo è quello di attivare iniziative finalizzate a “**migliorare l'offerta formativa per lavoratori e figure di sistema dell'edilizia**” promuovendo la progettazione, produzione ed uso di buone prassi.

Il Protocollo d'intesa definisce:

- ❖ Cap. I: **i destinatari** dell'attività di formazione ed informazione;
- ❖ Cap. II: **i requisiti** richiesti per Soggetti Formatori e Docenti;
- ❖ Cap. III: **i criteri** previsti per progettare e produrre le attività formative con i requisiti di buone prassi;
- ❖ Cap. IV: **il ruolo** della Regione Lombardia e del Comitato regionale di coordinamento operante presso la Provincia di Bergamo (richiamato all'art. 7 del D. Lgs. 81/2008);
- ❖ Cap. V: **il Libretto individuale della formazione.**

Il protocollo contiene inoltre **l'impegno a promuovere** l'attivazione, a livello locale, di iniziative finalizzate alla progettazione, produzione e realizzazione di percorsi formativi ed alla loro raccolta e diffusione nell'ambito regionale.

Le ASL dovranno svolgere un importante ruolo nel:

- promuovere le attività di Formazione;
- facilitare il dialogo fra le parti interessate (Datori di Lavoro, OOSS, Scuole, Soggetti Formatori, Enti bilaterali, etc.);
- partecipare a definire contenuti e metodi formativi aderenti alle buone prassi formative già citate;
- promuovere (nel rispetto del D. Lgs 81/2008, art.37, comma 12) ed eventualmente partecipare direttamente alle attività di Formazione;
- svolgere attività di vigilanza sugli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente.

L'INAIL di Bergamo e la Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo dovranno svolgere un'importante ruolo nel:

- promuovere le attività di Formazione;
- facilitare il dialogo fra le parti interessate (Datori di Lavoro, OOSS, Scuole, Soggetti Formatori, Enti bilaterali, etc.);
- partecipare a definire contenuti e metodi formativi aderenti alle buone prassi formative già citate;
- promuovere (nel rispetto del D. Lgs 81/2008, art. 37, comma 12) ed eventualmente partecipare direttamente alle attività di Formazione.

❖ **Cap. I: I destinatari della attività di Formazione e Informazione**

I destinatari della attività di Formazione ed Informazione sono:

1. Datori di lavoro
2. Committenti pubblici e privati
3. Responsabile Qualità e Sicurezza nel processo edilizio (Quality and Safety Management in Construction)
4. Responsabili ed addetti del Servizio di Prevenzione e protezione;
5. Preposti/Capi cantiere, middle management di cantiere;
6. Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione;
7. Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione;
8. Responsabili dei lavori;
9. Lavoratori neo-assunti;
10. Lavoratori già occupati;
11. Lavoratori con contratti “atipici”
12. Lavoratori stranieri;
13. Per i lavoratori è da prevedere attività di formazione anche in occasione di:
 - trasferimento e cambio mansione
 - introduzione di nuove attrezzature
 - svolgimento di compiti particolari (addetti alla movimentazione con apparecchi di sollevamento quali gru, ecc.; montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi; uso di funi per lavori in quota; etc.)
14. Lavoratori addetti a compiti speciali:
 - primo soccorso
 - anti-incendio
 - evacuazione
15. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS-RLST)
16. Medici Competenti (M.C.)
17. Addetti alla rimozione-smaltimento amianto
18. Coordinatori per la rimozione-smaltimento amianto
19. Formatori libero-professionisti (partecipanti ai corsi programmati dai Soggetti Formatori)
20. Funzionari dei Comitati Paritetici
21. Dipendenti degli Uffici Tecnici Comunali
22. Polizia Locale
23. Docenti di materie correlate ai lavori di costruzione edile degli Istituti Statali di Istruzione Superiore per Geometri
24. Studenti degli Istituti Professionali (in base all’indirizzo scolastico)
25. Studenti universitari

❖ **Cap. II: I requisiti richiesti per Soggetti Formatori e Docenti. Il ruolo del Responsabile del progetto formativo o Responsabile del corso**

La gestione del processo formativo, la declinazione dei contenuti, delle competenze e degli standard formativi minimi, in attesa che si concluda il confronto interistituzionale per la realizzazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, si presenta, oggi, difficilmente standardizzabile.

E' auspicabile comunque che, in attesa della definizione del sistema, le Regioni e le Province Autonome sperimentino modalità di definizione delle competenze e dei relativi standard formativi minimi.

In questo paragrafo si definiscono le adeguate competenze richieste rispettivamente per:

1. Soggetti Formatori
2. Responsabile del progetto formativo o Responsabile del Corso
3. Docenti

La definizione dei diversi livelli di requisiti richiesti deve tener conto di:

- riferimenti normativi specifici che richiamano l'obbligo di prevedere requisiti specifici;
- requisiti per Soggetti Formatori che effettuano attività di formazione non definiti in modo specifico dalla legge;
- livelli di competenza da possedere da parte dei Docenti in relazione alla complessità dell'azione formativa (anni di esperienza, corsi frequentati, specializzazioni ottenute, aggiornamenti effettuati, competenze comunicative, ...).

1. Soggetti Formatori

I Soggetti Formatori riconosciuti per progettare ed erogare attività formative per l'RSPP ed SPP sono richiamati all'art. 32, comma 4 del D. Lgs. 81/2008.

Per la formazione del CS invece i Soggetti Formatori considerati sono quelli previsti all'art. 98, comma 2 del D. Lgs. 81/2008.

Per la formazione dei Lavoratori e Preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi i Soggetti Formatori autorizzati sono identificati all'art. 136 comma 8 del D. Lgs. 81, con richiamo all'allegato XXI.

Per la formazione dei Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, i Soggetti Formatori autorizzati sono identificati all'art. 116 comma 4 del D. Lgs. 81, con richiamo all'allegato XXI.

Per lo svolgimento di attività formative rivolte ad altre figure dell'edilizia e per le quali la normativa non richiede requisiti particolari da parte degli Soggetti Formatori, si ritiene che la qualità dell'offerta formativa possa essere garantita, oltre che dai soggetti formatori sopra identificati, anche da altri soggetti in possesso di:

- Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001. La certificazione è rilasciata da Enti accreditati SINCERT.
- Sistema di accreditamento come già previsto per i soggetti che erogano attività di

formazione e orientamento finanziate con risorse pubbliche. In questi casi l'accreditamento è messo in atto da una pubblica amministrazione ed è rinnovato con tempi stabiliti dalla medesima.

L'accreditamento inoltre normalmente prevede anche il possesso della certificazione ISO 9001.

Per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti si fa riferimento all'accordo stipulato in data 29 gennaio 2008, nella Provincia di Bergamo, tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I soggetti formatori identificano un Responsabile del Progetto formativo e/o Corso in possesso dei requisiti elencati al successivo paragrafo 2.

2. Responsabile del progetto formativo e/o Responsabile del corso

IL Responsabile del progetto formativo e/o Responsabile del corso per corsi relativi alla salute e sicurezza, in considerazione delle funzioni di seguito attribuite, deve possedere competenze specifiche nell'ambito della formazione.

Questa figura infatti - altrimenti detta Coordinatore del corso o dell'Area formativa - deve essere in grado di progettare, individuare i formatori, verificare il corretto svolgimento dell'attività formativa, analizzare, anche con il/i formatore/i i feedback del corso.

Il Responsabile del progetto formativo può svolgere la funzione di Coordinatore/tutor del corso nel caso in cui è richiesto che il Gruppo docente debba elaborare "prove" necessarie alla valutazione.

I Responsabili del progetto formativo e/o Responsabili del corso devono essere in possesso dei requisiti sotto indicati:

- a) Diploma o laurea a cui è necessario integrare attestati di comprovata esperienza nell'organizzazione e progettazione di eventi formativi.
- b) Esperienza come responsabile/coordinatore di attività formative di almeno 5 anni con all'attivo almeno 200 ore di corsi nel periodo massimo di 2 anni.

Il ruolo di Responsabile del progetto formativo può essere attribuito ad un docente del corso sempre che sia in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del corso.

Per ogni corso di formazione il Responsabile del corso dovrà adottare i criteri previsti per progettare e produrre le attività formative (elencati nel Capitolo III) e redigere una **relazione sintetica** conclusiva a cui vanno allegati (dati di minima):

- i registri previsti
- il programma preventivo ed il programma effettivamente svolto
- copia del materiale distribuito (o sua rintracciabilità)
- le verifiche effettuate ed i risultati conseguiti.

La relazione andrà conservata, a disposizione degli enti preposti ai controlli per un periodo di 4 anni. Dovrà essere previsto quindi una sorta di archivio/registro generale delle attività svolte in forma cartacea o in forma elettronica. La sede dell'archiviazione può essere la sede del Soggetto Formatore o in alternativa la sede dell'Impresa che ha promosso l'attività stessa.

I **Soggetti Formatori** (*pubblici o privati*) dovranno comunque dichiarare, per le attività formative in tema di salute e sicurezza sul lavoro che realizzano, il nome del Responsabile del corso, con relativo curriculum.

La Regione e gli Organi di Vigilanza preposti possono fare verifiche.

L'**impresa** che sceglie di attuare la formazione/informazione al suo interno dovrà individuare, tramite il Datore di Lavoro, un Responsabile dell'attività formativa e il/i formatore/i che siano in possesso dei requisiti specificati ai punti 1 e 2 del Cap.II. Il Responsabile può essere l'RSPP formato secondo quanto specificato nell'accordo Stato, Regioni e Province autonome n. 2429 del 26 gennaio 2006.

3. Docenti

Nella formazione di addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi docenti, da personale con esperienza documentata almeno biennale sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi (allegato XXI del D. Lgs. 81/2008, punto 2).

Nella formazione teorico-pratica di addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ed il loro utilizzo in ambito lavorativo ponteggi (allegato XXI del D. Lgs. 81/2008, punto 2).

Negli altri casi i docenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Esperienza professionale specifica nella materia oggetto di insegnamento di almeno 4 anni;
- b) Docenze e/o co-docenza in corsi attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di almeno 16 ore negli ultimi 2 anni;
- c) Frequenza a specifici corsi di specializzazione.

Il livello minimo è, per questi casi, il soddisfacimento dei punti a) e b).

La verifica del possesso di tali requisiti e la individuazione del docente è a cura e responsabilità del Responsabile del progetto formativo sulla base dell'esame del curriculum presentato dal docente.

Le Tabelle 3, 4 e 5 riportano schematicamente i requisiti richiesti per formare le diverse figure dell'edilizia.

La Tabella 6 riporta i vincoli cui è sottoposta l'Impresa che sceglie di attuare la formazione/informazione al proprio interno.

❖ **Cap. III: I criteri previsti per progettare e produrre le attività formative con i requisiti di buone prassi**⁷

I criteri condivisi per progettare e produrre le attività formative sono:

Filo logico

1. Analizzare i **bisogni formativi** dei committenti e dei destinatari dell'iniziativa;
2. definire gli **obiettivi** e le **competenze da acquisire**;
3. prevedere il ricorso a **metodologie didattiche interattive**, in aggiunta a quelle classiche e frontali;
4. elaborare **strumenti didattici** idonei;
5. definire i **vincoli organizzativi** insiti nell'iniziativa;
6. monitorare l'**erogazione** del progetto formativo;
7. prevedere le modalità di **verifica e valutazione** dell'apprendimento.

Si ritiene che l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa richieda di:

- Promuovere l'adozione dei criteri di qualificazione per i soggetti formatori e i docenti che erogano l'attività formativa (vedi Tabelle 3, 4, 5 e 6);
- promuovere percorsi formativi per docenti anche attraverso iniziative di confronto (convegni, seminari...);
- prevedere la formazione di base (percorso di accesso) e, quando necessario, anche quella di aggiornamento (formazione continua e di approfondimento con cadenza non superiore ad un anno);
- prevedere percorsi formativi specifici sia per le figure di sistema, cioè quelle deputate all'organizzazione, alla gestione ed al controllo della sicurezza in edilizia, sia per le maestranze;
- promuovere inserimenti curriculari nei percorsi scolastici e professionali in materia di prevenzione e sicurezza destinati alle potenziali figure di sistema, nonché alla maestranze.

Seguendo il filo logico sopraccitato, vengono di seguito approfondite le singole fasi. Il gruppo di lavoro propone che le attività formative (ad eccezione dei corsi formativi che hanno specifici riferimenti normativi in materia di contenuti) siano progettate e prodotte seguendo la sequenza:

1. ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

È il riferimento fondamentale per delineare un progetto formativo.

Viene considerata da molti autori il grado preliminare ed essenziale all'iter vero e proprio della formazione, in quanto momento di **rilevazione effettiva delle necessità formative e delle informazioni utili all'interno del contesto in cui si opera.**

È il processo che condiziona i contenuti e le modalità di attivazione del processo formativo.

I BISOGNI DI FORMAZIONE

I bisogni di formazione si possono, in prima istanza, suddividere in tre grossi filoni:

- **ANALISI DEI BISOGNI INDIVIDUALI**

Si tratta di un livello di analisi che considera i soggetti in formazione come depositari privilegiati delle informazioni riguardanti il fabbisogno formativo.

Il docente tiene in considerazione le richieste degli individui, strutturando l'attività formativa in base a quanto espresso.

▪ **ANALISI DEI BISOGNI DI RUOLO**

Si tratta di un livello di analisi imperniato sul ruolo e sul sistema di attese che ruota attorno ad esso: i bisogni formativi non esistono di per sé ma in quanto legati a realtà organizzative specifiche.

L'espressione soggettiva del bisogno si manifesta all'interno di un contesto che lo motiva; quindi non è propria del soggetto ma è frutto di un fatto relazionale che emerge a seconda di come il soggetto si pone di fronte alle situazioni nell'ambiente in cui si trova ad agire.

▪ **ANALISI DEI BISOGNI DELL'ORGANIZZAZIONE**

Si tratta del livello di analisi più complesso e completo in grado di superare le contrapposizioni tra individui e organizzazione.

I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ANALISI DEI BISOGNI

- **IL COMMITTENTE**: agisce all'interno per conto dell'organizzazione e si trova ad esprimere una richiesta formativa.

È portato a riflettere in termini di costi/benefici.

- **IL RESPONSABILE DEL CORSO E IL DOCENTE**: sono coloro che progettano, gestiscono e verificano il processo in tutte le fasi attraverso un percorso di ricerca, di individuazione dei bisogni formativi, di macroprogettazione.

Dovranno avere atteggiamento critico, spirito di ricerca, volontà di mettere alla prova le loro stesse ipotesi nonché capacità d'ascolto.

- **IL CLIENTE/UTENTE**: è colui che prende parte al percorso formativo per ottenere una soluzione concreta ai problemi quotidiani emersi nello svolgimento delle attività organizzative.

GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI

- **OSSERVAZIONE**: indagine diretta sul campo
- **QUESTIONARIO**: indagine strutturata attraverso una serie di domande che comprende solo in minima parte risposte aperte.
- **INTERVISTA**: implica una situazione relazionale di interrogazione diretta e di dialogo attraverso colloqui. Si basa su una griglia semi-strutturata di temi da affrontare.
- **FOCUS GROUP**: intervista collettiva
- **TEST**: strumento di diagnosi utile per identificare bisogni specifici

2. GLI OBIETTIVI FORMATIVI E LE COMPETENZE DA ACQUISIRE

L'obiettivo formativo è la risposta al gap esistente tra abilità, conoscenze e competenze possedute da un soggetto e quelle che dovrebbe possedere per raggiungere standard di prestazioni lavorative riconosciute ottimali da una organizzazione.

È importante trasformare gli obiettivi istituzionali (definiti dall'organizzazione e frutto di una sua personale opinione) in obiettivi formativi (definiti da un lavoro comune e condiviso attraverso l'analisi sul campo e le capacità interpretative del docente) poiché questi ultimi rappresentano i traguardi finali che "sistema formatore" e "sistema cliente" si propongono di ottenere a seguito dell'azione formativa.

Ogni obiettivo formativo è declinato in competenze da acquisire attraverso la realizzazione del progetto formativo: le principali aree di ripartizione riguardano le seguenti competenze:

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| a)Conoscenze/Piano cognitivo: | Sapere Saper Sapere | nozioni, teorie, cognizioni, informazioni; riflessività proiettata sul futuro, identificare, valutare, individuare, capacità di giudizio...; |
| b)Abilità pratiche/Piano volitivo | Fare Saper Fare | manualità, capacità di uso e di utilizzo, abilità procedurale (modi di procedere e di operare); scelte autonome e responsabili, in riferimento alle procedure per l'uso e all'utilizzo di attrezzature, macchine ecc...; |
| c)Comportamenti/Piano emozionale | Essere Saper essere | capacità comunicative, relazionali ed empatiche, assunzione consapevole del proprio ruolo di promozione, capacità cooperative e collaborative, originalità, ecc...; motivazione,intenzionalità, coinvolgimento affettivo intenso e profondo, generosità, spinta a un fine ideale, alla cura del prossimo ecc... |

In base agli obiettivi che vengono elaborati, lo staff dei docenti elabora i **contenuti** e i dettagli del percorso al fine di massimizzare l'apprendimento.

Non è possibile, infatti, concepire come disgiunti i contenuti di un intervento dagli obiettivi che ci si propone e questi dai metodi e strumenti posti in atto per raggiungerli.

3. ASPETTI METODOLOGICI

Uno dei più importanti requisiti per il successo dei percorsi formativi è l'individuazione e l'adozione, oltre delle metodologie "classiche e frontali", di **metodologie didattiche attive / partecipative / esperienziali** che influenzino non solo l'efficacia dell'apprendimento dei contenuti (relativi alla conoscenza dell'oggetto: il sapere e il saper fare) ma anche gli aspetti di processo (legati alle relazioni interpersonali e ai comportamenti: saper essere).

La scelta relativa ai metodi formativi è quindi coerentemente legata alla definizione degli obiettivi e degli strumenti didattici impiegati.

4. STUMENTI DIDATTICI

Gli strumenti sono le **tecniche utilizzate nell'erogazione del progetto formativo per raggiungere gli obiettivi stabiliti** e riflettono la metodologia didattica scelta.

Gli strumenti didattici più utilizzati sono (elenco non esaustivo):

- La lezione frontale
- Le esercitazioni (nozionistiche, addestrative, problem-solving)
- La discussione di casi
- Le simulazioni (role-play)
- Lettura e commento di fatti di cronaca
- Visione di filmati
- Ricostruzione ed analisi di incidenti/infortuni
- Gruppi di discussione intergenerazionali ed intergruppo al fine di migliorare le relazioni intra-gruppo⁸
- Workshop (gruppo di discussione organizzato e guidato in modo da produrre e condividere conoscenze e punti di vista su specifiche questioni)
- Attività pratiche da effettuare preferibilmente in cantiere o presso le Scuole Edili (l'addestramento deve essere effettuato in siti che riproducono le condizioni nelle quali l'addetto si troverà ad operare).

5. VINCOLI ORGANIZZATIVI

Per il singolo percorso formativo devono essere esplicitati:

- I Soggetti Formatori presso cui è possibile rintracciare l'attestato di frequenza (vedi anche Tabella 3).
- Il Responsabile del progetto formativo (vedi anche Tabella 4).
- Le competenze tecniche, le capacità comunicative e relazionali richieste al docente (vedi anche Tabella 5).
- Il numero ottimale dei partecipanti ammessi per ogni corso.
- Le ore di attività
- L'eventuale suddivisione del corso in più moduli⁹.
- L'intervallo di tempo previsto tra i diversi incontri
- Metodologie utilizzate distinte almeno in ore di didattica frontale ed ore svolte con altre tecniche attive, partecipative o esperienziali (per es.: brainstorming, esercitazioni pratiche, giochi di ruolo, etc.)
- I supporti utilizzati (PC, lavagna luminosa, lucidi, televisore, videoregistratore, telecamera,...).
- La residenzialità (luogo dove viene realizzato il corso).
- L'assetto dell'aula.
- Il materiale didattico: dispense, fogli, pennarelli, strumenti di lavoro (imbracatura, otoprotettori, casco, ecc...).

E' inoltre utile precisare che:

- In ogni corso la frequenza deve essere obbligatoria.
- Nelle attività di addestramento, il rapporto Docente/Numero allievi deve rispettare una adeguata proporzione:
 - a) 1/4 nell'addestramento di lavoratori che svolgono attività in quota con funi;
 - b) 1/5 nell'addestramento al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi;

- c) l'attività pratica per i lavoratori addetti al primo soccorso ed alla gestione delle emergenze deve durare almeno ½ ora per addetto;
- Ogni corso deve avere un registro delle presenze con firma dei presenti, tenuto a cura del Responsabile del progetto formativo che al termine del modulo rilascia un'attestazione di frequenza con esito positivo/negativo (vedi anche Tabella 4).
Le informazioni contenute nell'attestato di frequenza precisano, se richiesto, le modalità di verifica dell'apprendimento.

6. e 7. EROGAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

Nella fase di erogazione possono avvenire interventi di verifica intermedia che consentono l'eventuale modifica di metodi e/o obiettivi che risultassero inadeguati.

La valutazione consiste nel **riflettere e interrogarsi su quanto prodotto**, sul suo significato, sulla coerenza/congruenza con gli obiettivi formativi, sul percorso costruito e sulle singole parti che lo compongono, per mettere a fuoco la possibilità di ulteriori interventi formativi nel tempo.

Nella veste finale che assume un progetto si colgono infatti tutti i suoi aspetti manifesti e visibili: gli obiettivi formativi prescelti ed il loro rapporto con il metodo utilizzato, i paradigmi teorici, l'articolazione del percorso, la sua durata, il materiale e gli strumenti impiegati.

La valutazione può basarsi sull'utilizzo di uno o più dei seguenti metodi:

- Test d'ingresso teorico-pratico per misurare il grado di conoscenza dei partecipanti all'inizio del corso.
- Test e questionari in itinere teorico-pratici per verificare l'apprendimento e le eventuali proposte, richieste, dubbi espressi dai partecipanti.
- Test finale di accertamento delle conoscenze acquisite.
- Prova pratica di verifica finale.
- Questionario di gradimento anonimo inerente al corso e ai docenti.
- Colloqui individuali.
- Questionario da somministrare a distanza di alcuni mesi dalla fine del corso per verificare l'efficacia dei concetti appresi nella realtà lavorativa.

Si ricorda che inoltre che:

- Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo (art. 37 comma 13 del D. Lgs 81/2008).
- L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 comma 5 del D. Lgs 81/2008).
- L'elaborazione delle prove è di competenza del gruppo Docenti in collaborazione con il Responsabile del progetto, supportato dal Coordinatore/Tutor del corso.
- Quando sono previsti moduli successivi ad un modulo base può essere rilasciato un attestato di frequenza che certifichi non soltanto la frequenza al corso, ma anche l'idoneità a frequentare eventuali successivi moduli di specializzazione.
- L'attestato di frequenza deve sempre contenere, nei casi previsti, la descrizione delle modalità con le quali è stata effettuata la verifica dell'apprendimento. L'attestato di frequenza è rilasciato dalla Regione per gli RSPP-ASPP.

- Ogniqualevolta si procede ad attività formativa il Responsabile del Corso esprime l'esito della verifica finale dei singoli corsisti.
- L'attività formativa compiuta è documentata dagli attestati rilasciati dai soggetti formatori che possiedano i requisiti previsti dal punto 1 del precedente Cap. II.
- Nel caso in cui l'esito della verifica finale suggerisce di dover adottare indicazioni che richiedono un rinforzo dell'attività formativa erogata, il lavoratore dovrà essere avviato verso percorsi formativi differenziati.

❖ Cap. IV: Ruolo del Comitato regionale di coordinamento operante presso la Provincia di Bergamo (richiamato all'art. 7 del D. Lgs. 81/2008)

Il Comitato regionale di coordinamento operante presso la Provincia di Bergamo (richiamato all'art. 7 del D. Lgs. 81/2008):

- adotta il Protocollo d'intesa tipo trasmesso dalla U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria della R.L.;
- promuove la costituzione di una "Commissione per la formazione ed informazione in edilizia" con lo scopo di realizzare localmente un' uniformità di intenti;
- promuove la costituzione di **Gruppi di progetto** di iniziative formative;
- valuta l'adozione dei criteri di progettazione contenuti nel presente documento e definiscono le "buone prassi formative", contribuendo in tal modo ad alimentare la "Banca delle soluzioni formative utili"¹⁰).

La progettazione, produzione e realizzazione di percorsi formativi con le caratteristiche della buona prassi può essere proposta ed attuata anche da altri Soggetti Formatori (vale a dire tutti i soggetti giuridici siano essi Pubblici, Privati, Enti Bilaterali, ma anche Singoli Formatori).

Il Responsabile del progetto formativo attesta che la progettazione dell'iniziativa formativa è avvenuta secondo le indicazioni contenute nel presente Protocollo d'intesa.

La Regione Lombardia, il Comitato regionale di coordinamento operante presso la Provincia di Bergamo (richiamato all'art. 7 del D. Lgs. 81/2008) e gli Organi di Vigilanza preposti possono fare verifiche.

Dato il necessario apporto multidisciplinare richiesto dall'attività di progettazione di percorsi formativi per la prevenzione e sicurezza in edilizia, gli "**interlocutori scientifici**" che dovrebbero essere coinvolti per un miglioramento continuo della qualità dei Corsi sono:

- Università (per es. Politecnico, Scienze della Formazione, Medicina del Lavoro, Psicologia, Corsi di laurea per Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ...);
- Scuole Edili;
- SPSAL dei DP delle ASL e UOOML delle AO (ove presenti);
- Collegi ed Ordini professionali (Geometri, Architetti, Ingegneri, etc.);
- CPT/CPTA
- INAIL
- ISPESL

E' inoltre utile sottolineare che:

- i percorsi formativi per i Datori di Lavoro che possono svolgere le funzioni di RSPP sono considerati una misura organizzativa necessaria per la realizzazione di una efficace gestione del sistema di prevenzione e sicurezza dell'Impresa;
- Si ritiene determinante il ruolo propositivo e attivo dei CPT/CPTA, degli enti paritetici di settore e delle scuole edili nel promuovere, presso i Datori di Lavoro, iniziative formative indirizzate ai Lavoratori;
- la formazione degli RLS e dei lavoratori delle imprese edili deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici (art. 37, comma 12 del D. Lgs 81/2008 e CCNL).

Cap. V: Il Libretto Individuale della Formazione

Si segnala inoltre che il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, attuativo della Legge del 14 febbraio n. 30, definisce all'art. 2 comma i) il "libretto formativo del cittadino" come "libretto personale del lavoratore ... in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni ...".

Le regioni svolgono inoltre "la funzione della certificazione delle competenze" e "ne disciplinano le procedure di attuazione" (art. 4 comma 1 del D.M. n. 174 del 2001).

Il D. Lgs. 81 all'art. 37 comma 14, prevede l'obbligo di registrare le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nel libretto formativo del cittadino sopra citato. Il contenuto del libretto formativo sarà considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza terranno conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al decreto medesimo.

In attesa della disciplina circa le procedure di attuazione (rilascio del documento in oggetto) emerge l'urgente necessità di documentare la formazione erogata ai Lavoratori in tema di salute e sicurezza fornendo al Datore di Lavoro uno strumento atto allo scopo.

Risulta quindi utile predisporre l'utilizzo del Libretto Individuale della Formazione che permette di ricostruire le competenze acquisite e le esperienze fatte e che si configuri come strumento capace di rafforzare il ruolo di protagonista del lavoratore nel rapporto con le imprese.

Il Libretto viene quindi compilato dal lavoratore con la collaborazione e con un determinante supporto del Datore di Lavoro che ne conserva copia nella cartella personale del lavoratore. Al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro o su richiesta dell'interessato il Datore di Lavoro aggiorna lo stesso in collaborazione con il lavoratore, consegna l'originale trattenendo per sé copia.

Il modello proposto è di seguito allegato. Nel prossimo futuro verranno valutate le modalità affinché tutte le informazioni possano essere caricate su supporto informatico centralizzato presso gli enti del sistema bilaterale.

LIBRETTO INDIVIDUALE DELLA FORMAZIONE

DATI DEL LAVORATORE

Cognome _____

Nome _____

Codice Fiscale _____

Nato a _____ il _____

Nazionalità _____

Residente a _____

Titolo di studio _____

Corsi di specializzazione frequentati _____

Lingue *parlate*, specificare lingua e livello di conoscenza (base, medio, avanzato) _____

Lingue *comprese*, specificare lingua e livello di conoscenza (base, medio, avanzato)

Data inizio attività nel settore edile

Mansione _____

ESPERIENZE FORMATIVE

(compilare una Scheda per ogni Corso/Attività formativa svolta)

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| TITOLO – DENOMINAZIONE | _____ | |
| VALIDAZIONE ORGANISMO PARITETICO | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| IN CASO AFFERMATIVO INDICARE QUALE | _____ | |
| DATA DI SVOLGIMENTO | _____ | |
| SEDE DI SVOLGIMENTO | _____ | |
| N° PARTECIPANTI AL CORSO | _____ | |
| DURATA (in ore) | _____ | |
| SOGGETTO FORMATORE (Ditte, Scuole Formazione, Professionisti, Ente Bilaterale, altri Enti: specificare ragione sociale /indirizzo) | _____ _____ | |
| ACCREDITAMENTO REGIONALE | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| CERTIFICATO QUALITA' | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| ARGOMENTI TRATTATI | _____ _____ _____ | |
| MATERIALE DISTRIBUITO - CONSEGNA TO (opuscoli, libri, procedure, etc...) | _____ _____ _____ | |
| ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE (da allegare in caso di risposta: SI) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| ATTESTATO DI FREQUENZA E VERIFICA APPRENDIMENTO (da allegare in caso di risposta: SI) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| MODALITA' DI VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO | TEORICA _____ PRATICA _____ | |
| ESITO DELLA VERIFICA FINALE | POSITIVA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OVVERO EVENTUALI OSSERVAZIONI/ INDICAZIONI: _____ _____ | |
| COMPETENZE ACQUISITE | _____ _____ _____ | |

Soggetto formatore _____
(GENERALITA' LEGGIBILI)

firma

Compilato da _____
(NOME E COGNOME LEGGIBILI)

firma

il _____

(La compilazione del presente documento deve essere effettuata ogni qualvolta si procede ad attività formativa)

4) NOTE e BIBLIOGRAFIA

1. Le principali maestranze e figure di sistema dell'Edilizia sono: Datore di Lavoro, RSPP, Datore di Lavoro autonomatosi RSPP, Capocantiere, Lavoratori, Lavoratori extracomunitari, Lavoratori addetti a compiti speciali,... (vedi elenco completo nel Cap. I: I destinatari della attività di Formazione...).
2. ORLANDO GIORGI, *L'informazione e la Formazione dei lavoratori: contenuti, modalità, adeguatezza e sufficienza*, Milano 1999.
3. ORLANDO GIORGI, *Appunti per un progetto di formazione alla sicurezza nei cantieri edili*, Milano 2002.
4. L. GALANTINO, *Il contenuto dell'obbligo di sicurezza*, in GALANTINO L. (a cura di) AA.VV., *La sicurezza del lavoro*, Giuffrè Editore , Milano 1996.
5. http://europe.osha.eu.int./good_practice/background.stm/document_view?
OSHA (European Agency For Safety and Health at Work).
6. ISPESL, *Formare ed informare. La formazione degli adulti: l'andragogia*.
7. Per la stesura e costruzione del seguente capitolo sono stati consultati, studiati e utilizzati i seguenti testi e materiali bibliografici: M. CASTAGNA, *Progettare la Formazione*, Ed. Franco Angeli; J. PINNOCK, *La scala di corda*, Ed. Franco Angeli; M.P. CUOMO, *La progettazione degli interventi formativi*, in *La formazione psicosociale*; MIRELLA GRANELLI, *Appunti del laboratorio "La progettazione della formazione"*, Università degli Studi di Bergamo; M. BRUSCAGLIONI, *La gestione dei processi nella formazione degli adulti*, ed. Franco Angeli; GORTAN GIORGIO, *Le figure di Responsabile del corso e formatore nell'ambito delle attività di formazione relative all'antinfortunistica: ruoli, funzioni, obiettivi. Analisi e riflessioni*, Giugno 2005.
8. A. ALBANESE, *Dalla ricerca alla formazione: la collaborazione*, Sanità per la prevenzione, Master in Politica ed Economia dell'Ambiente, Università degli Studi di Milano, Milano 2004
9. REGIONE LOMBARDIA All. A.) alla nota del 17 marzo 2003. Modulo per la rilevazione dei progetti di educazione alla salute predisposto dalla REGIONE LOMBARDIA con il supporto dell'Università degli Studi di Pavia, in attuazione alla DGR. VII/2600/2000 e successiva integrazione.
10. *ivi*.

5) TABELLE

Tabella 1: Riferimenti legislativi previsti per la FORMAZIONE delle figure presenti nel settore dell'edilizia. Destinatari, durata e riferimenti normativi (aggiornamento a settembre 2008)

Tabella 2: Riferimenti previsti da accordi locali per la FORMAZIONE delle figure presenti nel settore dell'edilizia. Destinatari, durata e riferimenti normativi e locali (aggiornamento a settembre 2008)

Tabella 3: Requisiti richiesti ai Soggetti Formatori attività di formazione in relazione alle diverse figure dell'edilizia.

Tabella 4: Requisiti richiesti al Responsabile del progetto o del corso formativo

Tabella 5: Requisiti richiesti per i Docenti .

Tabella 6: Requisiti richiesti all'Impresa che sceglie di attuare informazione/formazione al proprio interno

Tabella 1

Riferimenti legislativi previsti per la FORMAZIONE delle figure presenti nel settore dell'edilizia.

Destinatari, durata e riferimenti normativi (aggiornamento a settembre 2008)

NB: Si ricorda che l'art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008 ed i CCNL stabiliscono che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.

| DESTINATARI | DURATA MINIMA (ore) | RIFERIMENTI LEGISLATIVI | NOTE |
|---|---|---|--|
| Datore di Lavoro autonomatosi RSPP | Da 16 fino a 48 | D. Lgs. 81/2008 art. 34, comma 2 D. M. 16.01.1997, art.3 | Formazione obbligatoria per Datore di Lavoro che assume direttamente il ruolo di RSPP e acquisizione " <u>Attestato di frequenza</u> ". Obbligo di aggiornamento. |
| R.S.P.P. – ASPP | 28 + (12-68) + 24 aggiornamento (40-60) e 28 | D. Lgs. 81/2008 art. 32, comma 2 D. Lgs 195/2003 Atto n. 2407/06 Conferenza Stato-Regioni e Province autonome Circ. Reg. n. 13, 21 e 32 SAN/2006 Linee guida interpretative conferenza Stato-Regioni del 05/10/06, Gazzetta ufficiale del 07/12/06. | Le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Articolare l'attività formativa con variabile durata in funzione <u>dell'esperienza già acquisita e del macrosettore di appartenenza</u> . Sono definiti 3 moduli, 2 tipologie di destinatari e 2 tipologie di percorsi. Sono previsti test di accertamento delle conoscenze acquisite, verifiche intermedie e finali e prove pratiche ed esoneri parziali/riconoscimenti. E' previsto obbligo di aggiornamento. E' richiesto rilascio di <u>attestato di frequenza</u> con indicazione di idoneità a frequentare moduli successivi. La verifica finale, il giudizio globale ed il verbale sono da inviare in Regione che rilascia attestato di frequenza. |
| COORDINATORE PER LA SICUREZZA | 120 | D. Lgs. 81/2008 Art 98 commi 2, 3 e 4. | Contenuti richiesti: Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute; |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Allegato XIV | <p>Malattie Professionali; Statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; Analisi dei rischi; Norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisorie, etc.); Metodologie per l'elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento. E' richiesta una verifica finale di apprendimento che dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso e tramite: simulazione al fine di valutare la competenza tecnico – professionali; test finalizzati a verificare le competenze cognitive. La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.</p> |
| Lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze | 4 - 8 - 16 | D. Lgs. 81/2008 Art. 37, comma 9 D.M. 10.03.1998 Allegato VII e IX | Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,(...) comunque, di gestione dell'emergenza. <u>La durata varia in relazione alla Classificazione dell'Azienda (Rischio: Basso – Medio – Alto).</u> |
| Lavoratori Addetti Primo Soccorso | 16 - 12 | D. Lgs. 81/2008 Art. 37, comma 9 D. Lgs 388/2003 Allegati III e IV | Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di (...) di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. <u>La durata varia in relazione alla Classificazione della Azienda (A, B, C).</u> |
| R.L.S. | 32 di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda | D. Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10, 11, 12, 13 e 14. D.M. 16.01.1997 C.C.N.L. del 20.05.2004 art. 88 | Aggiornamento a seconda dei lavoratori occupati in azienda: 4 ore per la azienda dai 15 ai 50 dipendenti; 8 ore per la azienda con più di 50 lavoratori. Le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Contenuti richiesti: Principi costituzionali e civilistici; Legislazione generale e speciale; Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; |

| | | | |
|----------------------------|--------------|--|---|
| | | | Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; La Valutazione dei Rischi; Individuazione delle misure (..) di prevenzione e protezione; Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; Nozioni di tecnica della comunicazione. (Il CCNL di settore di maggio 2004 prevede durata di 32 per la formazione di base). |
| R.L.S. Territoriale | 64 | D. Lgs. 81/2008 artt. 48 Contrattazione Territoriale | 8 ore di aggiornamento annuale. Vedi CCNL e contratti provinciali . |
| Lavoratori TUTTI | Non definita | D. Lgs. 81/2008 art. 36 e 37 D.M. 16.01.1997 | Formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni ed in particolare in occasione: <ul style="list-style-type: none"> a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Contenuti richiesti (D.M. 16/01/97): Rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni e possibili danni e conseguenti misure e procedure...; Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. |

NB: di seguito la tabella precisa le particolari azioni formative che devono essere intraprese in conformità con le esigenze di formazione particolare espresse nel PSC e recepite nei POS elaborati dalle singole aziende.

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|--|
| Lavoratori ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE che | Non definita | D. Lgs. 81/2008 art. 73, comma 1 | Formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: alle condizioni di impiego delle attrezzature; alle situazioni anormali prevedibili; |
|---|--------------|-------------------------------------|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| non prevedono vincoli particolari (I) | | | ai rischi cui sono esposti i lavoratori; all'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. |
| Lavoratori e Preposti ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE (II) Montaggio, smontaggio e trasformazione dei Ponteggi | 28 + aggiornam. | D. Lgs. 81/2008, art. 136, allegato XXI | Il DdL assicura che i ponteggi siano montati, smontati e trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto un'informazione adeguata e mirata... La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare i contenuti dell'art. 136, comma 7. i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI. |
| Lavoratori e Preposti ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE (II) Lavori in quota con funi | 12+(20)+(20) + aggiornam. 8 + aggiornam. | D. Lgs. 81/2008, art. 116, allegato XXI | Il DdL fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste in particolare per le procedure di salvataggio (art. 116, comma 2). La formazione (vedi sopra) ha carattere teorico-pratico e deve riguardare...(art. 116, comma 3). L'aggiornamento si effettua ogni 5 anni, ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore su contenuti teorico-pratici. I preposti integrano la formazione di base con formazione specifica teorico-pratica di 8 ore. Il loro aggiornamento avviene ogni 5 anni ed ha durata minima di 4 ore. |
| Lavoratori ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE (II) Autobetoniere | 8 | DGS Regione Lombardia. Linee guida – 17 giugno 2002 | Il documento contiene: Contenuti della formazione; Metodologia formativa; Durata; Attestato di frequenza e contenuti. |
| Lavoratori UTILIZZO D.P.I. | Non definita | D. Lgs. 81/2008, art. 77, comma 4, lettera h) e comma 5, lettere a) e b) | Il DdL assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l'addestramento è indispensabile per: ...DPI di 3° categoria (D. Lgs. 475/1992) ¹ i dispositivi di protezione dell'udito. |

| | | | |
|---|--------------|--|---|
| | | | <p>¹ I DPI appartenenti alla terza categoria (= destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50°; i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. |
| Lavoratori ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | Non definita | D. Lgs. 81/2008, art. 169, allegato XXXIII | <p>Formazione adeguata ai lavoratori, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta; |
| Lavoratori ADDETTI AI VIDEOTERMINALI | Non definita | D. Lgs. 81/2008, art. 177, comma 1 | <p>Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata e fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista. |
| Lavoratori | Non definita | D. Lgs. 81/2008, | Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati |

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
| <p>CON POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHI DERIVANTI DA AGENTI FISICI (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)</p> | | <p>art. 184, comma 1</p> <p>art. 195, comma 1 art. 203, comma 1, lettera f)</p> | <p>in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione..., nonché ai potenziali rischi associati. - ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; - alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi per l'esposizione alla salute; - alle circostanze dei quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; - alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi; - all'uso corretto di adeguati DPI. |
| <p>Lavoratori ESPOSTI A SOSTANZE PERICOLOSE Agenti chimici</p> | <p>Non definita</p> | <p>D. Lgs. 81/2008, art. 227, commi 1 e 2</p> | <p>Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche. <p>Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. <p>Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</p> |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| <p>Cancerogeni e mutageni</p> | <p>Non definita</p> | <p>D. Lgs. 81/2008, art. 239, commi 1, 2 e 3</p> | <p>a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</p> <p>Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.</p> <p>Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:</p> <p>a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione; e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.</p> |
| <p>Amianto</p> | <p>Non definita</p> | <p>D. Lgs. 81/2008, artt. 257 e 258</p> | <p>1. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.</p> |

| | | | |
|--|--------------|--|---|
| | | | <p>Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.</p> <p>2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l'eliminazione dei rifiuti; i) la necessità della sorveglianza medica. <p>3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.</p> |
| <p>Lavoratori ESPOSTI AD AGENTI BIOLOGICI</p> | Non definita | D. Lgs. 81/2008, art. 278, commi 1, 2 e 3 | <p>Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata per le attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.</p> |
|--|--|--|---|

Tabella 2

**Riferimenti previsti da accordi locali per la FORMAZIONE delle figure presenti nel settore dell'edilizia.
Destinatari, durata e riferimenti normativi e locali divisi per provincia/ASL (aggiornamento a settembre 2008)
NB: Si ricorda che l'art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008 ed i CCNL stabiliscono che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.**

Tabella in evoluzione in accordo con i Comitati regionali di coordinamento (richiamati all'art. 7 del D. Lgs. 81/2008);

| DESTINATARI | DURATA MINIMA (ore) | RIFERIMENTI LEGISLATIVI | NOTE |
|---|------------------------------------|--|--|
| Provincia di BERGAMO | | | |
| Datore di Lavoro autonomatosi RSPP | 20 | D. Lgs. 81/2008, art. 34 D. M. 16.01.1997 | Accordo CPT/CPTA/ASL |
| RLS | 32 | D. Lgs. 81/2008, art. 47 D.M. 16.01.1997 | CPT-CPTA - adozione modello ISPESL - Facoltà Scienze Educazione Univ. Firenze |
| Apprendisti | 120 | Normativa specifica | Presso gli Enti di Formazione del sistema bilaterale |
| Lavoratori di primo ingresso | 8 / 9 | D. Lgs. 81/2008, art. 37 DPR 164/56 | - Durata di 8 ore in 2 moduli : accordo CPT - Cassa edile/ASL - Durata di 9 ore in 3 moduli : CPTA – Edilcassa /ASL si fa inoltre riferimento ai CCNL ed agli accordi locali |
| Lavoratori addetti al Primo Soccorso | 12 / 16 | D. Lgs. 81/2008, art. 37 D. Lgs. 388/2003 | - Durata di 12 ore per aziende iscritte al CPTA - Durata di 16 ore per aziende iscritte al CPT. Partecipazione UOOML |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| | | | |
| Aggiornamento triennale per addetti Primo Soccorso | 6 | D. Lgs. 81/2008, art. 37 D. Lgs. 388/03 | CPT: obbligo di aggiornamento previsto triennale |
| Lavoratori addetti Antincendio | 8 | D. Lgs. 81/2008, art. 37 | - Accordo CPT-CPTA |
| Lavoratori migranti | | D. Lgs. 81/2008, art. 37 | Accordo Prefettura con parti sociali, enti e istituzioni |
| <u>Addetti</u> pulizia e manutenzione autobetoniere | 8 | DGS Regione Lombardia. Linee guida – 17 giugno 2002 | CPT |
| Datori di Lavoro, RSPP, Tecnici d'impresa, Tecnici Ufficio acquisti | 2 | D. Lgs. 81/2008 | CPT Contenuti: "Elementi e criteri di scelta dei DPI" |
| RSPP, Capocantiere, Tecnici d'impresa, CS | 4 | D. Lgs. 81/2008 | CPT Contenuti: "Gestione della segnaletica nelle imprese stradali" |
| Capicantiere | 16 | D. Lgs. 81/2008 | Corso sperimentale promosso da CPT/CPTA, Università degli Studi di Bergamo, ASL, INAIL di Bergamo. |
| CSP e CSE | 120 | D. Lgs. 81/2008 | ASL Bergamo presso l'Università degli Studi di Bergamo |
| Studenti Istituti di Istruzione | 36 | | Promosso in collaborazione tra INAIL e ASL di Bergamo |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| Superiore per Geometri | | | |
| Agenti Polizia Locale | 4 | D.G. Sanità, Circ. 23 gennaio 2004, n. 4. (BURL, serie ord. 6, 02.02.04) | Accordo ASL/sede locale Direzione Regionale Polizia Locale |
| Movimentazione manuale dei carichi, Sistemi anticaduta, Redazione POS | 4 | D. Lgs. 81/2008 DGR n. VII/18344 del 23 luglio 2004 | A cura del CPTA Moduli di durata di 4 ore, non in successione per: |
| Provincia di BRESCIA | | | |
| Capocantiere | | D. Lgs. 81/2008 | Predisposto programma di corso |
| Provincia di COMO | | | |
| Capocantiere | | D. Lgs. 81/2008 | Attivati corsi di formazione |
| Provincia di LECCO | | | |
| Addetti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi | 3 moduli | D. Lgs. 81/2008 D. M. 10 gennaio 1997 D. Lgs. 235/03 | Commissione Provinciale ex art. 27 Modulo di base (24 ore) + modulo II° livello per settore produttivo (8 o 16 ore) + modulo III° livello per settore produttivo (8 o 16 ore) (Vedi Allegato 10) - sperimentazione e validazione in 3 edizioni. |
| Provincia di LODI | | | |
| Studenti Istituti Statali di Istruzione Superiore per Geometri | | | Accordo ASL/Provveditorato |

| | | | |
|--|----------|--|---|
| | | | |
| Capocantiere | | D. Lgs. 81/2008 | Predisposto programma di corso |
| Provincia di MANTOVA | | | |
| Capocantiere | | D. Lgs. 81/2008 | Predisposto programma di corso |
| ASL Milano 2 | | | |
| Capocantiere | | D. Lgs. 81/2008 | Predisposto programma di corso |
| ASL Milano 3 | | | |
| Capocantiere | | D. Lgs. 81/2008 | Predisposto programma di corso |
| Provincia di PAVIA | | | |
| Lavoratori neo assunti | 8 | D. Lgs. 81/2008 DPR 164/56 | Accordo CPT/ESEDIL-ASL. Durata di 8 ore. E' disponibile inoltre rientro formativo di 2/4 ore di durata |
| Capocantiere | | D. Lgs. 81/2008 Artt. 18-22 | Predisposto programma di corso |
| Lavoratori che operano nei cantieri con sufficiente grado di autonomia operativa | 16+12+24 | D. Lgs. 81/2008 svolgimento di compiti <u>particolari</u> | Accordo ASL-CPT/ESEDIL - Per lavoratori che saltuariamente svolgono funzioni di Responsabile di cantiere. E' previsto, in collaborazione con l'Università di Pavia – Dipartimento di Psicologia, l'inserimento di workshop per consentire la riflessione sul ruolo professionale del capo cantiere ed accrescere la consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo in relazione alla promozione della salute e sicurezza (utilizzo di DPI e, in particolare, quelli per la caduta |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | | | dall'alto). |
| Tecnico addetto al montaggio e smontaggio ponteggio metallico | 24+12 | D. Lgs. 81/2008 D. Lgs 235/2003 | Accordo ASL-CPT/ESEDIL - Variabili livelli di approfondimento per lavoratori e preposti . - Lezioni magistrali + addestramenti presso la Scuola Edile + test di verifica dell'apprendimento |
| Tecnici Ufficio Tecnico Comunale | 8 | DGR n. VII/18344 del 23 luglio 2004 | Protocollo d'intesa ASL/Amministrazione Comunale - Lezioni d'aula + esercitazioni pratiche (sopralluoghi addestrativi) + materiale informativo + sussidi didattici + verifica apprendimento + rientro formativo annuale + attestato di frequenza |
| Agenti Polizia Locale | 20 | D.G. Sanità – Circ. 23 gennaio 2004, n. 4 (BURL, serie ord.6, 02.02.04) DGR n. VII/18344 del 23 luglio 2004 | Accordo ASL/Regione Lombardia sede territoriale Sicurezza, protezione civile e polizia locale/ANCE/Collegio dei Costruttori/CPT-Esedil/Amministrazione Comunale - azione formativa mirata a contenere il rischio di caduta dall'alto. - sopralluoghi addestrativi in cantiere - verifica di apprendimento Rientro formativo dopo 6 mesi Materiale didattico pubblicato su internet Video filmato informativo-formativo |
| Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione | 24 | D. Lgs. 81/2008 | Accordo ASL/Collegio Geometri/ANCE Collegio Costruttori edili. - N. 6 moduli di lezione frontale di durata di 3 ore + n. 2 moduli di esercitazioni per "Redazione POS e PSC". |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| RSPP e Datori di Lavoro autonomatisati | 35 | D. Lgs. 81/2008 D. M. 16.01.1997 | Convenzione CPT/ESEDIL-Accordo ASL |
| RLS | 32 | D. Lgs. 81/2008 D. M. 16.01.1997 | Convenzione CPT/ESEDIL-Accordo ASL |
| Apprendisti maggiorenni Apprendisti minorenni | 120 240 | Normativa specifica | ESEDIL |
| Lavoratori | 8 | D. Lgs. 81/2008 D. M. 16.01.1997 | Convenzione CPT/ESEDIL |
| Lavoratori addetti al Primo Soccorso | 16 | D. Lgs. 388/03 | Convenzione CPT/ESEDIL |
| Lavoratori addetti Antincendio | 8 | D. Lgs. 81/2008 | Convenzione CPT/ESEDIL |
| Coordinatori ed Operatori addetti alla rimozione di amianto | 52 32 | DPR 257/92 art. 10, h) Circolare Reg. Lomb. H 1.2000.0023995 | Convenzione CPT/ESEDIL e ASL |
| Seminari informativi e di aggiornamento lavoratori | 4 | D. Lgs. 81/2008 | CPT |
| Studenti di Istituti Istruzione Superiore per Geometri (1° anno percorso sperimentale di operatore edile) | 2+2 | | ASL/Direzione didattica N. 2 moduli di 2 ore ciascuno da erogare ad ogni semestre. Materiale didattico. Test di verifica predisposto da ASL ed erogato dal Docente d'Istituto. |
| Provincia di SONDRIO | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| Capocantiere | | D. Lgs. 81/2008 | Predisposto programma di corso |
| ASL Vallecamonica-Sebino | | | |
| Capocantiere | | D. Lgs. 81/2008 | Predisposto programma di corso |
| Provincia di VARESE | | | |
| | | | |

Tabella 3

Requisiti richiesti ai Soggetti Formatori per attività di formazione in relazione alle diverse figure dell'edilizia.

NB: Si ricorda che l'art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008 ed i CCNL stabiliscono che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.

| DESTINATARI | RIFERIMENTI LEGISLATIVI | SOGGETTI FORMATORI | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|--|
| R.S.P.P. | D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4 Atto n. 2407/06 Conferenza Stato-Regioni e Province autonome | Regioni e Provincia autonome di Trento e di Bolzano, le università, l'ISPESL, l'INAIL, l'ISPEMA per la parte di relativa competenza, il corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'amministrazione della Difesa, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, le altre Scuole superiori della pubblica amministrazione, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o gli organismi paritetici, nonché i soggetti di cui al punto 4 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successive modificazioni. | Nel dettaglio, al punto 4.2.2 del suddetto accordo si specifica che: Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione deve: a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del D.M. 25 maggio 2001, n. 166 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162; b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. |
| COORDINATORE PER LA SICUREZZA | D. Lgs. 81/2008 art. 98, commi 2 e 4 | Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, | L'attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. | almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. |
| Lavoratori e Preposti ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE (II) Montaggio, smontaggio trasformazione di Ponteggi | D. Lgs. 81, art. 136 comma 8 con richiamo all'allegato XXI. D. Lgs 235/2003 Atto n. 2429/06 Conferenza Stato-Regioni e Province autonome | Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; ISPESL; Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile; Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia; Scuole edili. | In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: a) individuazione di un responsabile del progetto formativo; b) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso; c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche); e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Lavoratori e Preposti ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE (III)</p> <p>Lavori in quota con funi</p> | <p>D.Lgs. 81, art. 116 comma 4 con richiamo all'allegato XXI.</p> <p>D.Lgs 235/2003</p> <p>Atto n. 2429/06 Conferenza Stato-Regioni e Province autonome</p> | <p>Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:</p> <p>a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;</p> <p>b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;</p> <p>c) ISPESL;</p> <p>d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;</p> <p>e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;</p> <p>f) Scuole edili;</p> <p>g) Ministero dell'interno "Corpo dei VV.F.";</p> <p>h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".</p> <p>Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • La formazione ... ha carattere teorico-pratico e deve riguardare... (D.Lgs. 81, art. 116 comma 3) • In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei corsi...(D. Lgs. 81, art. 116 comma 4) <p>Nelle attività formative che richiedono <u>addestramento</u>, il rapporto docenti/N°allievi non è superiore ad 1/4.</p> <p>Le attività pratiche sono da effettuare in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili ... e che tengono conto della specifica tipologia del corso.</p> |
|--|---|---|---|

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (Conducenti carrelli elevatori, apparecchi di sollevamento quali gru ecc...)</p> | <p>D. Lgs. 81/2008 art. 28 comma 2, lettera f</p> | <p>Per lo svolgimento di attività formative rivolte ad altre figure dell'edilizia e per le quali la normativa non richiede requisiti particolari da parte degli Soggetti Formatori, si ritiene che la qualità dell'offerta formativa possa essere garantita, oltre che dai soggetti formatori sopra identificati, anche da altri soggetti in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001</u> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sistema di Accreditamento</u> | <ul style="list-style-type: none"> • La formazione ... ha carattere teorico-pratico e deve riguardare... • In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei corsi. <p>Nelle attività formative che richiedono <u>addestramento</u>, il rapporto docenti/N°allievi non è superiore ad 1/4. Le attività pratiche sono da effettuare preferibilmente in cantiere o presso le Scuole Edili o in strutture ed ambienti che riproducono le reali condizioni.</p> |
| <p>Lavoratori addetti a compiti <u>particolari</u> (e che richiedono azioni di addestramento pratico):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Addetti Antincendio e Emergenze | <p>D.M. 10.03.1998 Allegato VII e IX</p> | <p>Per lo svolgimento di attività formative rivolte ad altre figure dell'edilizia e per le quali la normativa non richiede requisiti particolari da parte degli Soggetti Formatori, si ritiene che la qualità dell'offerta formativa possa essere garantita, oltre che dai soggetti formatori sopra identificati, anche da altri soggetti in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001</u> <p>oppure</p> | <p>I Soggetti Formatori (<i>pubblico o privati</i>) dovranno comunque dichiarare per le attività formative in tema sicurezza sul lavoro che erogano il nome del Responsabile del corso (in possesso di adeguato curriculum).</p> <p>Nelle attività formative che richiedono <u>addestramento</u>, l'attività pratica deve durare almeno 1/2 ora per addetto all'emergenza.</p> |

| | | • Sistema di Accreditemento | |
|--|---|--|--|
| <p>Lavoratori addetti a compiti particolari (e che richiedono azioni di addestramento pratico):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Addetti Primo Soccorso | <p>D. Lgs 388/2003, art.3 Allegati III e IV</p> <p>Indirizzi applicative Coord. Tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro</p> | <p>Personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del SSN e, nello svolgimento della parte pratica, di personale infermieristico o altro personale specializzato.</p> <p>Disponibilità di attrezzature per la parte pratica (es. manichino).</p> | <p>I Soggetti Formatori (<i>pubblico o privati</i>) dovranno comunque dichiarare per le attività formative in tema sicurezza sul lavoro che erogano il nome del Responsabile del corso (in possesso di adeguato curriculum).</p> <p>L'attività pratica deve durare almeno ½ ora per addetto al PS.</p> <p>Ripetizione triennale almeno per la parte pratica. E' richiesto rilascio di attestato di formazione teorico-pratica.</p> |
| <p>Tutte gli altri lavoratori dell'edilizia per i quali non sono previsti specifici vincoli normativi: (R.L.S., R.L.S.T., Tutti i lavoratori, addetti all'uso di attrezzature non specificamente normate (I), Utilizzo di D..P.I., Addetti alla Movimentazione manuale dei carichi, Esposti ad Agenti cancerogeni o mutageni, chimici, o biologici, Addetti ai Videoterminali</p> | <p>D. Lgs. 81/2008</p> | <p>Per lo svolgimento di attività formative rivolte ad altre figure dell'edilizia e per le quali la normativa non richiede requisiti particolari da parte degli Soggetti Formatori, si ritiene che la qualità dell'offerta formativa possa essere garantita, oltre che dai soggetti formatori sopra identificati, anche da altri soggetti in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001</u> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sistema di Accreditemento</u> | <p>I Soggetti Formatori (<i>pubblico o privati</i>) dovranno comunque dichiarare per le attività formative in tema sicurezza sul lavoro che erogano il nome del Responsabile del corso (in possesso di adeguato curriculum).</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavoratori ATIPICI | Rif. L.G. Regionali per Lavoratori Interinali | Per lo svolgimento di attività formative rivolte ad altre figure dell’edilizia e per le quali la normativa non richiede requisiti particolari da parte degli Soggetti Formatori, si ritiene che la qualità dell’offerta formativa possa essere garantita, oltre che dai soggetti formatori sopra identificati, anche da altri soggetti in possesso di: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001</u> oppure <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di Accreditamento | I Soggetti Formatori (<i>pubblico o privati</i>) dovranno comunque dichiarare per le attività formative in tema sicurezza sul lavoro che erogano il nome del Responsabile del corso (in possesso di adeguato curriculum). |
| Lavoratori addetti all’attività di rimozione e smaltimento Amianto | art. 10 , lett. h) DPR 257/1992 Circolare della Reg. Lombardia H 1.2000.0023995 L.R. n. 17 del 29/09/2003 (PRAL). | Vedi normativa specifica e Circolare Regionale. | Sono già disponibili “buone prassi formative” con le caratteristiche dell’accreditamento |

Tabella 4

Requisiti richiesti al Responsabile del progetto o del corso formativo

NB: Si ricorda che l'art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008 ed i CCNL stabiliscono che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.

| | REQUISITI | NOTE |
|---|---|---|
| RESPONSABILE DEL CORSO o RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO | <p>a) Diploma o laurea a cui è necessario integrare attestati di comprovata esperienza nell'organizzazione e progettazione di eventi formativi;</p> <p>b) Esperienza come responsabile / coordinatore di attività formative di almeno 5 anni con all'attivo almeno 200 ore di corsi nel periodo massimo di 2 anni.</p> <p>Il ruolo di Responsabile del progetto formativo può essere attribuito ad un docente del corso sempre che sia in possesso dei requisiti richiesti per il Responsabile.</p> | <p>Deve possedere competenze in ambito della formazione ed in materia prevenzionistica.</p> <p>La verifica che il soggetto Formatore (<i>pubblico o privato</i>) fa dei requisiti in possesso del Responsabile del corso dovrà avvenire in base all'esame del curriculum presentato.</p> <p>Nella progettazione il Responsabile del corso tiene conto dei contenuti previsti nel Capitolo II.</p> <p>Il Responsabile del progetto formativo può svolgere la funzione di Coordinatore/tutor del corso nel caso in cui è richiesto che il Gruppo docente debba elaborare "prove" necessarie alla valutazione.</p> |

Tabella 5

Requisiti richiesti per i Docenti

NB: Si ricorda che l'art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008 ed i CCNL stabiliscono che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.

| | REQUISITI | NOTE |
|----------------|---|--|
| DOCENTI | <p>La Conferenza Stato-Regioni e Province autonome ha definito i requisiti che devono avere i docenti impegnati nelle attività di formazione di addetti e preposti al montaggio-smontaggio-trasformazione dei ponteggi, all'accesso e posizionamento mediante funi (Atto n. 2429 del 26 gennaio 2006), e inoltre per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (Atto n. 2407 del 16 gennaio 2006).</p> <p>Negli altri casi si richiede:</p> <p>a) Esperienza professionale specifica nella materia oggetto di insegnamento di almeno 4 anni.</p> <p>b) Docenze e/o co-docenze in corsi attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di almeno 16 ore negli ultimi 2 anni.</p> <p>c) Frequenza a specifici corsi di specializzazione.</p> <p>Il livello minimo è il soddisfacimento dei punti a) e b).</p> | <p>La verifica del possesso di tali requisiti e la individuazione del docente è a cura e responsabilità del Responsabile del progetto formativo in base all'esame del curriculum presentato dal docente.</p> |

Tabella 6

Requisiti richiesti all'Impresa che sceglie di attuare informazione/formazione al suo interno

NB: Si ricorda che l'art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008 ed i CCNL stabiliscono che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.

| | REQUISITI | NOTE |
|--|---|---|
| Impresa che decide di attuare la formazione/informazione al proprio interno | Dovrà individuare, tramite il Datore di Lavoro, un Responsabile dell'attività formativa e il/i formatore/i che siano in possesso dei requisiti specificati e rispettino i vincoli sopraccitati. | Deve essere individuato un Responsabile dell'attività formativa |


In data 29 ottobre 2008

Le scriventi organizzazioni provinciali del settore edile sottoscrivono e adottano il seguente **“Protocollo d’Intesa Per Migliorare l’Offerta Formativa in Edilizia”**, rivisto e modificato in relazione alle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n.81/2008.


Lo stesso protocollo definisce i requisiti necessari per progettare, produrre e realizzare le attività formative con i prerequisiti di buone prassi per i lavoratori e le figure di sistema dell’edilizia.

Letto, firmato e sottoscritto

ANCE Bergamo





Associazione Artigiani




CNA





LIA




Feneal-UIL




Filca-CISL




Fillea-CGIL



ASL



INAIL



DPL

